



COMUNE DI FERENTINO
Provincia di Frosinone

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLO
SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI
ALIMENTI E BEVANDE**

INDICE.

Art. 1 – Oggetto. Pag. 3

Art. 2 – Finalità. Pag. 3

Art. 3 – Definizioni. Pag. 3

Art. 4 – Principi generali. Pag. 4

Art. 5 – Zonizzazione. Pag. 4

Art. 6 – Programmazione Comunale. Pag. 5

Art. 7 – Requisiti per lo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e formazione professionale. Pag. 6

Art. 8 – Tipologia di esercizi. Pag. 7

Art. 9 – Autorizzazione alle aperture degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Pag. 8

Art. 10 – Trasferimento di sede o ampliamento degli esercizi. Pag. 9

Art. 11 – Autorizzazioni temporanee. Pag. 10

Art. 12 – Affidamento di reparto. Pag. 10

Art. 13 – Subingresso. Pag. 10

Art. 14 – Affitto d'azienda. Pag. 11

Art. 15 – Sospensione e decadenza dell'autorizzazione. Pag. 12

Art. 16 – Dichiarazione di inizio attività e comunicazione relativa alle attività escluse dai criteri del Comune. Pag. 13

Art. 17 – Pubblicità dei prezzi. Pag. 14

Art. 18 – Procedimenti di concertazione. Pag. 15

Art. 19 – Equilibrio tra le esigenze di tutela dei contesti urbani, storico-artistici ed architettonici e della attività di somministrazione. Pag. 15

Art. 20 – Orario di apertura e chiusura degli esercizi. Pag. 16

Art. 21 – Programma di apertura per turno. Pag. 17

Art. 22 – Distributori automatici. Pag. 17

Art. 23 – Sussidiarietà. Pag. 17

Art. 24 – Sanzioni pecuniarie. Pag. 17

Art. 25 – Disapplicazione e abrogazione di norme. Pag. 18

Art. 26 – Monitoraggio. Pag. 18

Art. 27 – Disposizioni transitorie. Pag. 18

Art. 28 – Norme di rinvio. Pag. 19

Art. 29 – Entrata in vigore. Pag. 19

Allegato A – Zona 1 Area centro storico ed aree limitrofe. Pag. 20

Allegato B – Criteri di qualità per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Pag. 22

Allegato C – Limite di punteggio dei criteri di qualità. Pag. 24

Art. 1

Oggetto

1. Nel rispetto della normativa nazionale e regionale ed, in particolare, della Legge Regionale n. 21 del 29/11/2006 e ss.mm.ii. e del Regolamento regionale n. 1 del 19/01/2009, ed in ossequio della propria potestà normativa, il Comune di Ferentino, con il presente regolamento, disciplina le modalità per il rilascio delle autorizzazioni di apertura e trasferimento relativamente ai pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi genere.

Art. 2

Finalità

1. Il Comune, adottando il presente regolamento, persegue i seguenti obiettivi prioritari:

- a) la trasparenza del mercato, l'attuazione del principio della libera concorrenza nel settore, la libertà di impresa e la libera circolazione delle merci;
 - b) favorire l'efficienza e la modernizzazione della rete comunale dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, con particolare riguardo alla crescita qualitativa ed alla capacità competitiva dei medesimi, anche al fine del contenimento dei prezzi e dell'inflazione;
 - c) valorizzare il ruolo svolto dalle attività di somministrazione di alimenti e bevande nella promozione della qualità sociale della città, del turismo, dell'enogastronomia e delle produzioni tipiche locali;
 - d) favorire lo sviluppo delle relazioni con i settori turistico, agricolo, artigianale e della distribuzione commerciale, al fine di promuovere e sostenere azioni di filiera finalizzate alla valorizzazione degli ambiti territoriali;
 - e) integrare le suddette esigenze con gli interventi edificatori che verranno previsti dagli strumenti urbanistici;
 - f) la prevenzione del fenomeno dell'alcolismo soprattutto nei confronti dei minori;
 - g) la salvaguardia e lo sviluppo dei livelli occupazionali, con particolare riguardo al rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro e degli accordi integrativi territoriali;
 - h) il corretto equilibrio tra la necessità di sviluppo economico ed occupazionale e quella di tutela dei cittadini con particolare riferimento alla riduzione dell'inquinamento acustico.
2. Con il presente regolamento, il Comune applica altresì i principi inerenti l'autocertificazione e la semplificazione delle procedure e del procedimento.

Art. 3

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intende:

a) per somministrazione di alimenti e bevande:

- 1) la vendita ed il relativo servizio per il consumo di alimenti e bevande nei locali dell'esercizio ovvero in una superficie attrezzata, aperti al pubblico;
 - 2) l'organizzazione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande rivolto esclusivamente al consumatore, ai suoi familiari e alle persone da lui invitate nel domicilio del consumatore stesso;
- b) per domicilio del consumatore, la privata dimora nonché i locali in cui il consumatore si trova per motivi di lavoro, studio o per lo svolgimento di congressi, convegni, cerimonie o altro tipo di eventi;
- c) per esercizi di somministrazione, gli esercizi che svolgono l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione;
- d) per organizzazioni dei pubblici esercizi maggiormente rappresentative a livello provinciale, le organizzazioni aderenti o facenti parte di quelle previste dalla lettera e);

- e) per organizzazioni dei pubblici esercizi maggiormente rappresentative a livello nazionale, le organizzazioni datoriali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di categoria;
- f) per organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, le organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore dei pubblici esercizi firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di categoria;
- g) per organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello provinciale, le organizzazioni dei lavoratori del settore dei pubblici esercizi le cui organizzazioni sindacali nazionali sono firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di categoria;
- h) per organizzazioni dei consumatori, le organizzazioni dei consumatori rappresentate in seno al Comitato regionale degli utenti e dei consumatori (CRUC), istituito con la legge regionale 10 novembre 1992, n. 44 (Norme per la tutela dell'utente e del consumatore);
- i) per autorizzazione stagionale, l'autorizzazione rilasciata per un periodo di tempo, anche frazionato, non inferiore a trenta giorni consecutivi e non superiore a centottanta, che può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio;
- l) per superficie di somministrazione, l'area destinata alla vendita e al relativo servizio per il consumo di alimenti e bevande, ivi compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili, con esclusione dell'area destinata ai magazzini, ai depositi, ai locali di lavorazione o agli uffici ed ai servizi;
- m) per recidiva, la commissione della medesima violazione nell'arco di centottanta giorni, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modifiche;
- n) per somministrazione nelle mense aziendali, la somministrazione di pasti offerti, in strutture dotate di autonomia tecnico-funzionale, dal datore di lavoro pubblico o privato ai propri dipendenti ed ai dipendenti di altre aziende convenzionate in forma diretta o tramite l'opera di altro soggetto con il quale abbia stipulato apposito contratto;
- o) per occupazione di suolo pubblico, la concessione a titolo oneroso, da parte dell'ente proprietario, di aree pubbliche o private sottoposte a servitù pubblica, contigue all'esercizio di somministrazione concessionario, al fine di effettuarvi attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Art. 4 **Principi generali**

1. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande sono attività commerciali libere ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 della Costituzione.
2. Il presente regolamento detta principi rivolti a contemperare l'interesse dell'imprenditore al libero esercizio dell'attività con quello della collettività alla fruizione di un servizio commerciale adeguato, capillare e rispondente alle necessità anche stagionali del territorio.
3. Il Comune valorizza le forme di semplificazione amministrativa o di riduzione delle barriere di accesso al mercato da parte dei nuovi imprenditori ed individua criteri di preferenzialità a tutela della qualità del servizio reso alla collettività.
4. Le norme del presente regolamento che prevedono limiti e vincoli all'attività economica di somministrazione devono essere interpretate in senso restrittivo ed, in caso di dubbio, nel senso più favorevole all'interessato.

Art. 5 **Zonizzazione**

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, il territorio comunale è così definito:

- **Zona 1** – Aree ricadenti nel centro storico e zone limitrofe (così come individuate con deliberazione della Giunta Comunale n. 239 del 19/12/2003);
 - **Zona 2** – di espansione, corrispondente alla parte del territorio comunale non rientrante nella zona 1 .
2. Le aree ricomprese nella Zona 1 sono riportate nella tabella allegata al presente atto (All. A).

Art. 6

Programmazione comunale

1. Il Comune prende atto che con l'introduzione dell'art. 3 del D.L. n. 223/06 (c.d. Bersani bis), convertito in legge 04.05.2006, n. 248, è stata disposta la liberalizzazione di ogni forma di regolamentazione nel settore della somministrazione di alimenti e bevande ed il libero esercizio delle concorrenze fra le imprese, nonché dell'obbligo del relativo adeguamento normativo, con la conseguente eliminazione di ogni riferimento alla regolamentazione del settore mediante parametri numerici ed il rilascio di nuove autorizzazioni per esercizi di somministrazioni ai principi di liberalizzazione contenuti nella indicata normativa.

Tuttavia, al fine di contemperare le esigenze di cui sopra, il Comune conferma la introduzione dei requisiti qualitativi legati alla professionalità dell'imprenditore, alle caratteristiche del locale ed alla modalità di erogazione del servizio ai fini dell'apertura della attività senza alcuna limitazione numerica.

2. Conseguentemente, ai fini dell'avvio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande soggette a programmazione comunale, l'Amministrazione recepisce l'adozione di parametri di qualità, secondo le disposizioni di seguito riportate:

a) Gli interessati devono presentare richiesta di autorizzazione autocertificando il possesso dei requisiti di cui alla tabella A del presente atto (All. B) ed attestando il possesso del punteggio minimo di accesso di cui alla tabella B del presente atto (All. C);

b) Gli interessati devono garantire in ogni momento il rispetto del punteggio minimo di accesso di cui all'allegato B del presente atto;

c) I requisiti di cui all'allegato B devono essere mantenuti in caso di subingresso e di ogni altra variazione diversa dalla cessazione e comunque per tutta la durata dello svolgimento dell'attività.

3. Relativamente alle attività in esercizio alla data di entrata in vigore del presente atto e quelle non tenute al rispetto dei punteggi minimi ai sensi del successivo comma, l'obbligo del rispetto dei punteggi minimi non si applica:

a) in caso di subingresso senza modifiche dei locali;

b) in caso di trasferimento non dovuto a sfratto per morosità;

c) in caso di variazioni non significative dei locali e/o attrezzature.

4. Sono tenute al rispetto dei punteggi minimi di cui al presente atto, da dimostrare nella richiesta di inizio attività:

a) l'avvio di nuove attività, ivi compreso l'ampliamento di attività conseguente alla possibilità di somministrazioni ad una cerchia più ampia di soggetti;

b) le variazioni essenziali dell'attività e/o attrezzature;

c) la sospensione dell'attività per un periodo superiore ai 6 mesi.

5. Ai sensi del presente articolo, per variazioni essenziali si intendono le variazioni che siano rilevanti ai sensi e per gli effetti del reg. CE 852/2004.

Art. 7

Requisiti per lo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e formazione professionale

1. Lo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato al possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

a) avere frequentato con esito positivo appositi percorsi formativi, denominati percorsi integrati assistiti, analoghi a quelli previsti dall'art. 5 della L.R. n. 33/1999, come da ultimo modificato dall'articolo 111 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4, ovvero un corso professionale per la somministrazione di alimenti e bevande istituito o riconosciuto da un'altra Regione o dalle Province autonome di Trento e Bolzano, ovvero, essere in possesso di un diploma di scuola alberghiera o attestato o titolo equipollente legalmente riconosciuto;

b) aver prestato la propria opera, per almeno due anni continuativi nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti la somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato addetto alla somministrazione o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare comprovata dall'iscrizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) o, nel caso di partecipazione a società in qualità di socio, aver prestato la propria opera, per almeno due anni continuativi nell'ultimo quinquennio, in ambito aziendale con carattere di abitudine e prevalenza;

c) essere stato iscritto al Registro Esercenti il Commercio, di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio) e successive modifiche, per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico o alla sezione speciale del medesimo registro per la gestione di impresa turistica.

2. I percorsi integrati assistiti di cui al comma 1, lettera a), consistono in azioni combinate di assistenza e consulenza in materie tecnico-economiche attinenti all'attività di somministrazione e vendita di alimenti e bevande, alla salute, alla sicurezza e all'informazione dei consumatori, accompagnate contestualmente da una formazione volta a garantire l'acquisizione di competenze sulla conservazione, trasformazione e manipolazione di alimenti freschi e conservati.

3. La realizzazione dei percorsi integrati assistiti (PIA) è affidata, sulla base di apposito bando regionale di validità triennale, in convenzione ai soggetti aggiudicatari, previa fissazione dei requisiti.

4. Il requisito di cui al comma 1, lettere a), b) e c), è valido anche ai fini dell'attività commerciale nel settore alimentare.

5. Nel caso di società, associazioni o organismi collettivi, i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti, al momento della presentazione dell'istanza di autorizzazione, dal legale rappresentante o da altra persona specificamente preposta all'attività di somministrazione.

6. Ai cittadini membri degli Stati dell'Unione europea ed alle società costituite in conformità alla legislazione di uno Stato membro della Comunità Europea ed aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno dell'Unione Europea si applica quanto previsto dal D.Lgs. 20 settembre 2002, n. 229, di attuazione della direttiva 1999/42/CE sul riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione.

7. Non possono svolgere le attività di somministrazione di alimenti e bevande, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, coloro che:

a) hanno riportato una condanna per delitto non colposo a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni;

b) hanno riportato una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume o contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II, del codice penale, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti, per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le

scommesse clandestine e la turbativa di competizioni sportive, per infrazioni alle norme sul gioco del lotto;

c) hanno riportato due o più condanne nel quinquennio precedente per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II, del codice penale;

d) sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) e successive modifiche o nei cui confronti è stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n.575 (Disposizioni contro la mafia) e successive modifiche, ovvero sono sottoposti a misure di sicurezza o sono dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;

e) hanno riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro la persona commessi con violenza o per furto, rapina, estorsione e sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione.

8. Coloro che sono stati dichiarati falliti possono svolgere l'attività di somministrazione di alimenti e bevande dall'emanazione del decreto di chiusura del fallimento.

9. Nelle ipotesi previste al comma 7, lettere a), b), c) ed e), il divieto di svolgere l'attività di somministrazione di alimenti e bevande ha la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in qualche altro modo estinta, ovvero qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.

10. Qualora si tratti di associazioni, imprese, società e consorzi, le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 si applicano:

a) ai soci accomandatari, in caso di società in accomandita semplice;

b) a tutti i soci, in caso di società in nome collettivo;

c) al legale rappresentante e ad eventuali altri componenti dell'organo di amministrazione, in caso di società a responsabilità limitata;

d) al legale rappresentante e ad eventuali altri componenti dell'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, in caso di società di capitali, anche consortili, di società cooperative, di consorzi cooperativi e di consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile;

e) ai soggetti che hanno la rappresentanza, imprenditori o società consorziate, in caso di consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile;

f) ai soggetti che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato, in caso di società di cui all'articolo 2508 del codice civile.

11. Con deliberazione della Giunta Regionale sono stabiliti contenuti, periodicità e durata dei corsi finalizzati all'aggiornamento professionale ed alla riqualificazione degli operatori del settore e dei loro dipendenti e la realizzazione degli stessi avverrà con le modalità di cui al comma 3.

Art. 8 **Tipologia di esercizi**

1. Lo svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, rientra nell'unica tipologia di esercizio di somministrazione.

2. Gli esercizi di somministrazione aperti al pubblico hanno facoltà di vendita per asporto degli alimenti e bevande somministrati, ivi compresi i generi di pasticceria, gelateria, i pastigliaggi e ogni altro prodotto alimentare preconfezionato all'origine.

3. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande devono essere svolte nel rispetto delle norme vigenti, delle prescrizioni e delle autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di

inquinamento acustico, di destinazione d'uso dei locali e degli edifici, di sicurezza e di prevenzione degli incendi e, qualora trattasi di somministrazione al pubblico, di sorvegliabilità, nonché delle vigenti norme contrattuali di primo e secondo livello relative al personale dipendente impiegato.

Art. 9

Autorizzazione all'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

1. Le istanze per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande devono essere presentate allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP).
2. Dette istanze, sottoscritte dai richiedenti, devono contenere i seguenti elementi essenziali:
 - a) generalità del richiedente;
 - b) indicazione dell'ubicazione del locale in cui deve svolgersi l'attività di somministrazione;
 - c) indicazione dell'attività di somministrazione che si intende svolgere in relazione alle caratteristiche igienico-sanitarie del locale;
 - d) indicazione del rappresentante legale in caso di società, associazione o altro organismo collettivo.
3. Alle istanze devono essere allegate:
 - a) copia dell'atto costitutivo, nel caso di società, associazione o altro organismo collettivo;
 - b) planimetria del locale in cui deve svolgersi l'attività di somministrazione;
 - c) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e successive modifiche, che attesti:
 - luogo, data di nascita, cittadinanza, residenza, codice fiscale e partita IVA del richiedente;
 - il numero di iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) competente per territorio;
 - il possesso dei requisiti per lo svolgimento della attività di cui all'art. 7 del presente regolamento comunale da parte del richiedente, ovvero del rappresentante legale in caso di società, associazione o altro organismo collettivo;
 - l'avvio dei procedimenti preordinati al rilascio del certificato prevenzione incendi, ove necessario, nonché degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia igienico-sanitaria;
 - la conformità dei locali ai regolamenti di polizia urbana e di igiene pubblica, ai regolamenti edilizi e agli strumenti urbanistici, nonché alle norme in materia di inquinamento acustico e a quelle relative alle condizioni di sicurezza e sorvegliabilità.
4. Le istanze sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione.
5. Qualora entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di rilascio dell'autorizzazione, attestata dal protocollo del Comune, non venga comunicato al richiedente il provvedimento di diniego e fatto salvo quanto previsto dal comma 7, la domanda si intende accolta.
6. Il Comune è tenuto a comunicare tempestivamente all'interessato eventuali motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, assegnandogli un termine non inferiore a dieci giorni per presentare per iscritto osservazioni ed eventuale documentazione corredata. In tal caso, il termine di cui sopra è sospeso e riprende a decorrere dal momento della presentazione delle suddette osservazioni o, comunque, alla scadenza del termine per la presentazione stessa.
7. Non sono richiesti ai fini dell'esame dell'istanza e del rilascio dell'autorizzazione, ma devono essere attestati o comunicati al SUAP almeno dieci giorni prima dell'inizio dell'attività:
 - a) la disponibilità dei locali in cui si intende svolgere l'attività di somministrazione;
 - b) l'indicazione del soggetto eventualmente preposto allo svolgimento dell'attività di somministrazione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7 del presente regolamento;

c) il rilascio del certificato di prevenzione incendi, ove richiesto.

8. Qualora il titolare di autorizzazione all'esercizio sia una società, un'associazione o un altro organismo collettivo, gli atti relativi alla trasformazione degli stessi o alla modifica della denominazione o ragione sociale, nonché alla rappresentanza legale, devono essere comunicati al Comune e non comportano rilascio di un nuovo titolo autorizzatorio.

9. Le richieste di proroga ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lettere a) e d), della L.R. 29.11.2006, n. 21, e ss.mm.ii. devono essere presentate, unitamente ad una relazione che illustri dettagliatamente i motivi che giustificano la richiesta medesima, al SUAP almeno 30 giorni prima della scadenza dei termini ivi previsti. La suddetta proroga può essere concessa per un periodo non superiore a centottanta giorni.

Art. 10

Trasferimento di sede o ampliamento degli esercizi

1. Le istanze per il rilascio dell'autorizzazione al trasferimento di sede dell'esercizio devono essere presentate al SUAP e devono contenere, in particolare, le generalità del richiedente, nonché l'indicazione dell'ubicazione del locale in cui si intende trasferire l'esercizio.

2. All'istanza devono essere allegati:

a) planimetria del locale;

b) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche, che attesti:

- la conformità dei locali ai regolamenti di polizia urbana e di igiene pubblica, ai regolamenti edilizi e agli strumenti urbanistici, nonché alle norme in materia di inquinamento acustico e a quelle relative alle condizioni di sicurezza e sorvegliabilità;
- l'avvio dei procedimenti preordinati al rilascio del certificato prevenzione incendi, ove necessario, nonché degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia igienico-sanitaria.

3. Al procedimento di autorizzazione al trasferimento di sede degli esercizi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 5 e 6, del presente regolamento, ed a decorrere dalla relativa definizione non è consentita la prosecuzione dell'attività nel locale dal quale l'esercizio è trasferito.

4. L'ampliamento dei locali in cui si svolge l'attività di somministrazione deve essere comunicato obbligatoriamente al SUAP e può essere effettuato decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dello stesso.

5. La comunicazione di cui sopra deve contenere, in particolare, le generalità del titolare, nonché l'indicazione della misura dell'ampliamento e dell'attività di somministrazione che si intende svolgere in relazione alle caratteristiche igienico-sanitarie dei locali. Alla comunicazione è allegata la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche, attestante:

a) l'avvio dei procedimenti preordinati al rilascio del certificato prevenzione incendi, ove necessario, nonché degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia igienico-sanitaria;

b) la conformità dei locali ai regolamenti di polizia urbana e di igiene pubblica, ai regolamenti edilizi e agli strumenti urbanistici, nonché alle norme in materia di inquinamento acustico e a quelle relative alle condizioni di sicurezza e sorvegliabilità.

Art. 11
Autorizzazioni temporanee

1. Le istanze per il rilascio delle autorizzazioni temporanee all'esercizio dell'attività devono essere presentate al SUAP e devono contenere i seguenti elementi essenziali:

- a) generalità del richiedente;
- b) indicazione di eventuali soggetti preposti allo svolgimento dell'attività di somministrazione;
- c) indicazione dell'ubicazione dei locali e dei luoghi in cui intende svolgere l'attività di somministrazione;
- d) indicazione del rappresentante legale in caso di società, associazione o altro organismo collettivo.

2. Alle istanze devono essere allegati:

- a) copia dell'atto costitutivo, in caso di società, associazione o altro organismo collettivo;
- b) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche, che attesti:
 - luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, codice fiscale e partita IVA del richiedente;
 - i dati relativi agli eventuali soggetti preposti;
 - il numero di iscrizione al registro delle imprese presso la CCIAA competente per territorio;
 - il possesso dei requisiti per lo svolgimento dell'attività di cui all'art. 7 del presente regolamento da parte del richiedente, ovvero, in caso di società, associazione o altro organismo collettivo, da parte del rappresentante legale o di altra persona specificatamente preposta all'attività di somministrazione;
 - la durata dell'evento per il quale è richiesta l'autorizzazione.

Art. 12
Affidamento di reparto

1. L'affidamento della gestione di uno o più reparti deve essere comunicato al SUAP e tale comunicazione deve contenere, in particolare, le generalità del soggetto titolare e del soggetto affidatario, nonché la percentuale della superficie occupata dall'affidatario rispetto a quella complessiva del locale in cui è svolta l'attività.

2. Alla comunicazione devono essere allegati:

- a) copia dell'atto costitutivo, in caso di società, associazione o altro organismo collettivo;
- b) copia dell'atto con cui viene realizzato l'affidamento in gestione;
- c) indicazione dell'attività che deve essere svolta dall'affidatario;
- d) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche, che attesti:
 - luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, codice fiscale e partita IVA del soggetto titolare e del soggetto affidatario;
 - il numero di iscrizione al registro delle imprese del soggetto affidatario, presso la CCIAA competente per territorio;
 - il possesso dei requisiti di svolgimento all'attività di cui all'art. 7 del presente regolamento da parte del soggetto affidatario, ovvero, in caso di società, associazione o altro organismo collettivo da parte del rappresentante legale o di altra persona specificatamente preposta alla attività di somministrazione.

Art. 13
Subingresso

1. Il trasferimento della titolarità di un esercizio per atto tra vivi è soggetto a comunicazione al SUAP, da effettuarsi, a pena di decadenza, entro 60 gg. dalla stipula dell'atto e che determina, d'ufficio, la

reintestazione, con efficacia immediata, dell'autorizzazione nei confronti del subentrante, a condizione che sia provato l'effettivo trasferimento, che il subentrante sia in possesso dei requisiti per lo svolgimento dell'attività e che il subentrato abbia effettivamente avviato l'attività per almeno 60 gg.

2. La predetta comunicazione, sottoscritta dal soggetto subentrante, deve contenere, in particolare, le generalità dello stesso, l'indicazione del rappresentante legale in caso di società, associazione o altro organismo collettivo, nonché dell'attività che si intende svolgere in relazione alle caratteristiche igienico-sanitarie del locale.

3. Alla comunicazione devono essere allegati:

- a) copia dell'atto notarile di cessione di azienda;
- b) copia dell'atto costitutivo, in caso di società, associazione o altro organismo collettivo;
- c) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche, che attesti:
 - luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, codice fiscale e partita IVA del soggetto subentrante;
 - il numero di iscrizione al registro delle imprese del soggetto subentrante, presso la CCIAA competente per territorio;
 - il possesso dei requisiti per lo svolgimento dell'attività di cui all'art. 7 del presente regolamento da parte del soggetto subentrante, ovvero, in caso di società, associazione o altro organismo collettivo, da parte del rappresentante legale o di altra persona specificatamente preposta alla attività di somministrazione.

4. In caso di trasferimento della titolarità dell'esercizio per causa di morte, colui che succede, qualora intenda proseguire l'attività di somministrazione, deve chiedere al SUAP la reintestazione dell'autorizzazione ed alla suddetta richiesta, sottoscritta dal richiedente, e contenente, in particolare, le relative generalità, devono essere allegati:

- a) copia della denuncia di successione;
- b) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche, che attesti:
 - luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza, codice fiscale e partita IVA del soggetto subentrante;
 - il numero di iscrizione al registro delle imprese del soggetto subentrante presso la CCIAA competente per territorio.

5. Nelle ipotesi di cui sopra, il subentrante è tenuto a dimostrare il possesso dei requisiti entro un anno dalla data della morte del titolare, salvo proroga del termine per comprovati casi di forza maggiore. La richiesta di proroga deve essere presentata al SUAP almeno trenta giorni prima della scadenza del suddetto termine e deve essere corredata da una relazione che illustri dettagliatamente i casi di forza maggiore che giustificano la richiesta medesima. La proroga può essere concessa per un periodo non superiore a centottanta giorni.

Art. 14 **Affitto di azienda**

1. L'affitto di azienda deve essere comunicato al SUAP ai fini della reintestazione del titolo autorizzatorio a favore dell'affittuario. Tale comunicazione, sottoscritta dall'affittuario, deve contenere, in particolare, le generalità dello stesso, l'indicazione del rappresentante legale in caso di società, associazione o altro organismo collettivo.

2. Alla stessa devono essere allegati:

- a) copia del contratto di affitto;
- b) copia dell'atto costitutivo, in caso di società, associazione o altro organismo collettivo;
- c) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche che attesti:
 - luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, codice fiscale e partita IVA dell'affittuario;

- il numero di iscrizione al registro delle imprese del soggetto subentrante, presso la CCIAA competente per territorio;
- il possesso dei requisiti per lo svolgimento dell'attività di cui all'art. 7 del presente regolamento da parte del soggetto affittuario, ovvero in caso di società, associazione o altro collettivo da parte del rappresentante legale o di altra persona specificatamente preposta alla attività di somministrazione.

3. Alla scadenza del contratto di affitto, riacquisito il possesso dell'azienda, il titolare, fermo restando il possesso dei requisiti di svolgimento dell'attività di cui all'articolo 7 del presente regolamento, può chiedere al SUAP la reintestazione dell'autorizzazione entro i tre mesi successivi alla acquisizione del possesso stesso, salvo proroga in comprovati casi di forza maggiore. La richiesta di proroga deve essere presentata almeno quindici giorni prima della scadenza del suddetto termine di tre mesi, accompagnata da una relazione che illustri dettagliatamente i casi di forza maggiore che giustificano la richiesta medesima e la proroga può essere concessa per un periodo non superiore a centoventi giorni. In assenza di comunicazioni da parte del Comune entro novanta giorni dalla presentazione della richiesta di reintestazione, attestata dal protocollo generale del comune stesso, il richiedente può riavviare l'attività di somministrazione esibendo, in caso di controllo, la ricevuta attestante la data di presentazione della richiesta medesima.

Art. 15 **Sospensione e decadenza dell'autorizzazione**

1. Le autorizzazioni all'esercizio di somministrazione sono sospese:

- a) per un periodo non inferiore a cinque giorni e non superiore a quindici giorni, in caso di recidiva per il mancato rispetto dei turni stabiliti eventualmente nei programmi predisposti dal Comune;
- b) per un periodo non inferiore a tre giorni e non superiore a dieci giorni, in caso di recidiva per il mancato rispetto dei limiti di orario;
- c) per un periodo non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci, in caso di recidiva per il mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pubblicità dei prezzi.

2. Le autorizzazioni all'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande decadono:

- a) quando il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attivi l'esercizio entro un anno dalla data del rilascio dell'autorizzazione stessa o sospenda l'attività per un periodo superiore a un anno;
- b) quando il titolare dell'autorizzazione non risulti più in possesso dei requisiti per lo svolgimento dell'attività;
- c) quando venga meno la sorvegliabilità dei locali o la loro conformità alle norme urbanistiche, sanitarie, di sicurezza e di prevenzione incendi;
- d) quando venga meno l'effettiva disponibilità dei locali nei quali si esercita l'attività e non venga richiesta, da parte del titolare, l'autorizzazione al trasferimento in una nuova sede nel termine di sei mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza;
- e) quando, nel caso di subingresso, non si avvii o non si prosegua l'attività secondo le modalità previste e nel termine di cui alla lettera a).

3. L'autorizzazione temporanea decade nei casi previsti dal comma 2, lettere b) e c) del presente articolo.

4. La proroga di cui al comma 2, lettere a) e d), non è concessa nel caso di mancato espletamento degli adempimenti in materia igienico-sanitaria, ovvero del mancato rilascio delle concessioni, autorizzazioni o abilitazioni edilizie, nonché in caso di ritardo colpevole nell'avvio o nella conclusione delle opere di sistemazione edilizia dei locali.

Art. 16

Dichiarazione di inizio attività e comunicazione relativa alle attività escluse dai comuni

1. Le dichiarazioni di inizio attività relative alle sottoindicate attività di somministrazione svolte:

- congiuntamente ad altra attività prevalente, quale quella di spettacolo, intrattenimento, svago, sport, cultura, avente carattere non occasionale o stagionale; l'attività congiunta si intende prevalente nei casi in cui la superficie dei locali utilizzati per essa è pari ad almeno $\frac{3}{4}$ della superficie della struttura complessivamente a disposizione per lo svolgimento delle attività, esclusi magazzini, depositi, uffici e servizi igienici. Non costituisce attività di intrattenimento e svago la semplice musica di accompagnamento, anche se eseguita dal vivo;
- in locali situati all'interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali e delle autostrade aventi una superficie di somministrazione inferiore a mq. 250, in conformità alle leggi regionali vigenti in materia di distribuzione dei carburanti;
- nel domicilio del consumatore;
- in locali situati all'interno dell'aeroporto e della stazione ferroviaria;
- nelle mense aziendali a favore dei dipendenti di Amministrazioni, Enti e imprese pubbliche e private;
- in scuole, ospedali, comunità religiose, stabilimenti militari, delle forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, strutture di accoglimento per immigrati, rifugiati e profughi ed altri simili strutture di accoglienza e sostegno;
- nei mezzi di trasporto pubblico;
- in locali situati all'interno di strutture di vendita dei centri commerciali composti da un minimo di quattro esercizi comunicanti tra loro, ovvero situati all'interno di una struttura funzionalmente unitaria che si articola lungo un percorso pedonale di accesso comune, con superficie di vendita complessiva rientrante nella definizione di medie e grandi strutture di vendita;
- in locali situati all'interno dei mercati all'ingrosso previsti dalla L.R. 07.12.1984, n. 74 (Norma per la disciplina dei mercati all'ingrosso) e ss.mm.ii.;

devono essere presentate al SUAP e contenere i sottoindicati elementi essenziali:

- a) generalità del dichiarante;
- b) indicazione dell'ubicazione dei locali in cui deve svolgersi l'attività;
- c) indicazioni dell'attività che si intende svolgere in base alle caratteristiche igienico-sanitarie;
- d) indicazione del legale rappresentante, in caso di società, associazione o altro organismo collettivo.

2. Alla dichiarazione devono essere allegati:

- a) copia dell'atto costitutivo, nel caso di società, associazione o altro organismo collettivo;
- b) planimetria del locale in cui deve svolgersi l'attività di somministrazione;
- c) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e successive modifiche, che attesti:
 - luogo, data di nascita, cittadinanza, residenza, codice fiscale e partita IVA del richiedente;
 - il numero di iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio competente per territorio;
 - il possesso dei requisiti per lo svolgimento dell'attività di cui all'art. 7 del presente regolamento da parte del richiedente, ovvero, in caso di società, associazione o altro organismo collettivo, da parte del rappresentante legale o di altra persona specificamente preposta all'attività di somministrazione;

- l'avvio dei procedimenti preordinati al rilascio del certificato prevenzione incendi, ove necessario, nonché degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia igienico-sanitaria;
- la conformità dei locali ai regolamenti di polizia urbana e di igiene pubblica, ai regolamenti edilizi e agli strumenti urbanistici, nonché alle norme in materia di inquinamento acustico e a quelle relative alle condizioni di sicurezza e sorvegliabilità.

3. Alla dichiarazione si applicano le disposizioni previste dall'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche.

4. Per l'attività svolta mediante distributori automatici posti in locali non a ciò esclusivamente destinati, è sufficiente una mera comunicazione da presentare al SUAP competente, che deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- a) generalità del titolare del distributore;
- b) indicazione dell'ubicazione del locale dove è installato il distributore;
- c) indicazione del rappresentante legale in caso di società, associazione o altro organismo collettivo;
- d) indicazioni del numero e della tipologia dei distributori che devono essere installati nel locale.

5. Alla comunicazione deve essere allegata la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., che attesti:

- a) luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, codice fiscale e partita IVA del titolare;
- b) il numero di iscrizione al registro delle imprese presso la CCAA competente per territorio;
- c) il possesso dei requisiti per lo svolgimento dell'attività di cui all'art. 7 del presente regolamento da parte del titolare, ovvero, in caso di società, associazione o altro organismo collettivo, da parte del rappresentante legale o di altra persona specificamente preposta all'attività di somministrazione.

6. Per le attività svolte:

- in locali non aventi accesso diretto dalla pubblica via situati all'interno degli alberghi, relativamente alle prestazioni rese agli alloggiati ed ai loro ospiti;
- in altri complessi ricettivi, relativamente alle prestazioni agli alloggiati ed ai loro ospiti;
- nelle imprese agrituristiche così come definite dalla legislazione vigente;

si applica la specifica normativa regionale vigente in materia, fermi restando i requisiti professionali e soggettivi di cui all'articolo 7 del presente regolamento.

Art. 17 **Pubblicità dei prezzi**

1. I prezzi dei prodotti destinati alla somministrazione devono essere resi noti al pubblico con le seguenti modalità:

- a) mediante esposizione, all'interno del locale, di apposita tabella in tutti i casi di somministrazione di alimenti e bevande, ivi comprese le attività di ristorazione;
- b) mediante esposizione della tabella anche all'esterno del locale o comunque in maniera tale che sia leggibile dall'esterno dello stesso, limitatamente alle attività di ristorazione con esclusione della carta dei vini.

2. Nel caso di somministrazione di alimenti e bevande con formule a prezzo fisso è vietata l'applicazione di costi aggiuntivi per il servizio, il coperto, le bevande e quant'altro non sia compreso nell'offerta al pubblico ed appositamente pubblicizzato nell'offerta medesima.

3. Qualora il servizio di somministrazione sia effettuato al tavolo, la tabella od il listino dei prezzi deve essere posto a disposizione dei clienti prima dell'ordinazione e deve indicare l'eventuale componente del servizio con modalità tali da rendere il prezzo chiaramente e facilmente comprensibile al pubblico. E' inoltre fatto divieto di applicare costi aggiuntivi per il coperto.

4. Il titolare dell'esercizio di somministrazione deve rendere noti al pubblico i prezzi dei prodotti destinati alla vendita per asporto, ovunque collocati, mediante cartello o altro mezzo idoneo allo scopo, fatti salvi i casi in cui i prezzi di vendita al dettaglio sono indicati in maniera chiara e facilmente visibile sui prodotti stessi.

Art. 18

Procedimenti di concertazione

1. I criteri generali concernenti l'esercizio della attività di somministrazione di alimenti e bevande saranno soggetti a revisione in base alla evoluzione del settore, alle esigenze della domanda nonché alla sviluppo ed alla qualificazione del territorio e sono determinati:

a) previa acquisizione del parere delle organizzazioni dei pubblici esercizi maggiormente rappresentative a livello provinciale;

b) sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello provinciale e le organizzazioni dei consumatori.

2. Il parere di cui al comma 1, lett. a), deve essere reso entro 30 gg. dalla relativa richiesta, decorsi inutilmente i quali si può prescindere dallo stesso.

3. Il Comune promuove lo sviluppo equilibrato del settore anche attraverso procedimenti di concertazione tra i diversi rappresentanti degli interessi coinvolti e, comunque, nel rispetto dei principi generali di efficacia, efficienza ed economicità dell'attività amministrativa.

Art. 19

Equilibrio tra le esigenze di tutela dei contesti urbani, storico-artistici ed architettonici e della attività di somministrazione. Occupazioni di suolo pubblico.

1. Il Comune, nell'ambito degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi, garantisce l'equilibrio tra le esigenze di tutela dei contesti urbani di particolare pregio artistico-architettonico e quelle di tutela della libera iniziativa economica e dei diritti acquisiti dagli esercizi già operanti all'interno dei contesti stessi.

2. Gli esercizi di cui sopra possono utilizzare, in alternativa alle canne fumarie, altri strumenti o apparati tecnologici aspiranti e/o filtranti per lo smaltimento dei fumi, la cui idoneità è accertata secondo la normativa vigente in materia.

3. I Comuni, nell'adozione degli atti in materia di occupazione di suolo pubblico, tengono conto dei seguenti criteri generali:

a) salvaguardia delle aree di particolare valenza storico-ambientale o socio-economica;

b) adeguatezza degli arredi urbani;

c) salvaguardia e riqualificazione di zone di pregio anche attraverso la presenza di pubblici esercizi adeguati;

d) garanzia dell'equilibrio tra lo svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e le esigenze di tutela e di promozione degli aspetti storico-artistici nell'ambito dei contesti urbani in cui le suddette attività sono insediate, con particolare riferimento ai centri storici e alle aree relative alla cosiddetta città consolidata;

e) promozione, nel rispetto dei diversi contesti architettonici, delle attività di somministrazione legate a tradizioni, usi e costumi locali, anche quali attrattori di flussi turistici;

f) previsione e salvaguardia di adeguati percorsi ciclo-pedonali e veicolari, ivi compresi quelli relativi al passaggio dei mezzi di soccorso;

- g) armonizzazione delle procedure finalizzate alla concessione di occupazione di suolo pubblico con i principi di semplificazione e snellimento dell'azione amministrativa;
- h) revisione dei tempi di durata delle concessioni di occupazione di suolo pubblico in funzione delle necessità di programmazione delle imprese, anche con riferimento a progetti di sviluppo presentati unitariamente da più operatori;
- i) salvaguardia dei livelli occupazionali.
4. Gli interventi comunali finalizzati alla salvaguardia delle aree di particolare valenza storico-ambientale, artistica o socio-economica, nonché di quelle soggette a vincolo di tutela ai sensi della normativa vigente in materia, devono garantire la continuità e lo sviluppo delle attività di somministrazione con particolare riferimento a quelle già presenti.
5. Il Comune procede alla revoca della concessione di suolo pubblico:
- a) in caso di recidiva, come definita dall'art. 3, comma 1, lettera m) della L.R. n. 21 del 29 novembre 2006, riferita a violazioni di particolare gravità;
- b) per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa.

Art. 20

Orario di apertura e chiusura degli esercizi.

1. Il Comune determina l'orario minimo e massimo di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di somministrazione mediante apposita ordinanza, previo parere delle organizzazioni dei pubblici esercizi e delle organizzazioni sindacali, maggiormente rappresentative a livello provinciale, nonché delle organizzazioni dei consumatori.
2. Gli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di somministrazione, compresi quelli in cui vengono svolte congiuntamente attività di vendita di beni e servizi, sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti entro il limite minimo e massimo stabilito dal Comune, che potrà anche essere differenziato per zone di esercizio nel rispetto dei CC.NN.LL. di primo e secondo livello relativi al personale dipendente impiegato, con riguardo alla salvaguardia del diritto al riposo settimanale contrattualmente sancito.
3. Gli esercizi di somministrazione possono osservare uno o più riposi settimanali con espressa indicazione di un apposito cartello informativo.
4. I titolari degli esercizi di somministrazione hanno l'obbligo di comunicare al Comune l'orario adottato e renderlo pubblico con l'esposizione di un apposito cartello ben visibile.
5. Le disposizioni di cui sopra non si applicano alle sottoindicate attività di somministrazione di alimenti e bevande:
- al domicilio del consumatore;
 - in locali non aventi accesso diretto alla pubblica via situati all'interno degli alberghi, relativamente alle prestazioni rese agli alloggiati e ai loro ospiti;
 - in altri complessi ricettivi, relativamente alle prestazioni rese agli alloggiati ed ai loro ospiti;
 - in locali situati all'interno dell'aeroporto e della stazione ferroviaria;
 - nelle mense aziendali a favore dei dipendenti di Amministrazioni, enti e imprese pubbliche e private;
 - in scuole, ospedali, comunità religiose, stabilimenti militari, delle forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, strutture di accoglimento per immigrati, rifugiati e profughi ed altri simili strutture di accoglienza e sostegno;
 - nei mezzi di trasporto pubblico;
 - in locali situati all'interno di strutture di vendita dei centri commerciali composti da un minimo di quattro esercizi comunicanti tra loro, ovvero situati all'interno di una struttura funzionalmente unitaria

che si articola lungo un percorso pedonale di accesso comune, con superficie di vendita complessiva rientrante nella definizione di medie e grandi strutture di vendita.

6. Nell'ambito della fascia oraria prevista, i titolari degli esercizi di somministrazione possono effettuare la chiusura intermedia a condizione che l'orario di attività non sia inferiore all'orario minimo stabilito dal Comune.

Art. 21

Programma di apertura per turno

1. Al fine di assicurare all'utenza idonei livelli di servizio ed in ragione delle diverse esigenze e caratteristiche delle zone, o con riferimento ad eventi di particolare rilievo per il territorio comunale, è data facoltà al Sindaco di predisporre entro e non oltre il mese di gennaio di ogni anno programmi di apertura per turno degli esercizi di somministrazione, previo parere delle organizzazioni dei pubblici esercizi e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello provinciale, nonché delle organizzazioni dei consumatori.

2. Gli esercenti devono rendere noti al pubblico i turni obbligatori di apertura della attività mediante la esposizione di un apposito cartello ben visibile, con anticipo di almeno 20 gg.

3. Con apposita ordinanza sindacale, previo parere delle organizzazioni dei pubblici esercizi e delle organizzazioni sindacali, maggiormente rappresentative a livello provinciale, nonché delle organizzazioni dei consumatori e nel rispetto degli indirizzi regionali, verrà determinata, altresì, la durata minima e massima di apertura degli esercizi che svolgono attività di intrattenimento musicale e danzante congiuntamente a quella di somministrazione di alimenti e bevande.

Art. 22

Distributori automatici

1. L'installazione di distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande in locali esclusivamente destinati a tale attività e a tal fine attrezzati è soggetta alle disposizioni concernenti l'autorizzazione all'esercizio di somministrazione di cui all'art. 9 del presente regolamento.

2. E' vietata la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione mediante distributori automatici.

Art. 23

Sussidiarietà

1. Il Comune favorisce le autonome iniziative delle organizzazioni di rappresentanza dei pubblici esercizi per lo svolgimento di attività di interesse generale volte a facilitare il rapporto tra P.A. ed imprese utenti e a fornire informazioni alla generalità degli interessati.

2. A tal fine, con proprio regolamento e previa concertazione con le organizzazioni locali dei pubblici esercizi, il Comune definirà le relative linee attuative.

Art. 24

Sanzioni pecuniarie

1. Chiunque svolge l'attività di somministrazione di alimenti e bevande senza le prescritte autorizzazioni o quando queste sono decadute o sospese, ovvero viola le sottoindicate disposizioni:

- a) art. 9 - Condizioni per l'apertura, l'ampliamento ed il trasferimento di sede di esercizi di somministrazione;
- b) art. 11 - Autorizzazioni temporanee;
- c) art. 20 - Orari di apertura e chiusura degli esercizi;
- d) art. 22 - Somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione mediante distributori automatici

è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 3.000 a 10.000 euro.

2. Chiunque viola le disposizioni contenute nell'art. 17 "Pubblicità dei prezzi" è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500 a 7.500 euro.

3. In caso di particolare gravità o di recidiva, il Sindaco, fatto salvo quanto disposto dall'art. 15 del presente regolamento, in materia di sospensione e decadenza dell'autorizzazione, può disporre la sospensione dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande per un periodo non superiore a dieci giorni.

4. Il Comune provvede all'accertamento, irrogazione e riscossione delle sanzioni di cui al presente articolo con le modalità e procedure previste dalla normativa vigente in materia.

5. Per fini di tutela e dell'ordine e della sicurezza pubblica, il Comando di Polizia Locale, gli ufficiali e gli agenti di P.S. effettuano i controlli e le autorità di P.S. adottano i provvedimenti previsti delle leggi vigenti in materia.

Art. 25

Disapplicazione e abrogazione di norme

1. Dalla data di entrata in vigore della L.R. 29.11.2006, n. 21, e ss.mm.ii., cessano di avere applicazione la legge 25.08.1991, n. 287 e ss.mm.ii. (*Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi*) e l'art. 2 della legge 05.01.1996, n. 25 (*Differimenti di termini previsti da disposizioni legislative al settore delle AA.PP. ed altre disposizioni vigenti in materia*).

2. La L.R. 12.08.1978, n. 40 (*Determinazione ai sensi dell'art. 54, lett. d), del D.P.R. 24.07.1977, n. 616, dei criteri regionali in materia di disciplina dei pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande*) è abrogata.

Art. 26

Monitoraggio

1. Il Comune trasmette semestralmente all'Osservatorio regionale sul Commercio ed i pubblici esercizi l'aggiornamento relativo ai mutamenti intervenuti nella rete dei pubblici esercizi, con particolare riferimento alle nuove aperture, ai subingressi ed, ove possibile, alle diverse tipologie di attività di somministrazione presenti nel settore.

2. Il Comune trasmette altresì allo stesso organo copia degli atti concernenti la determinazione dei criteri per lo sviluppo degli esercizi di somministrazione e le relative modifiche.

Art. 27

Disposizioni transitorie

1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.

Art. 28
Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alla normativa della L.R. 21/06 ed a tutta la normativa in materia.

Art. 29
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore alla data di esecutività della deliberazione che lo approva.

Zona 1 – Area centro storico ed aree limitrofe

1	Piazza	Antonio Gramsci
2	Piazza	Della Catena
3	Piazza	Dell'ospizio
4	Piazza	Duomo
5	Piazza	Giacomo Matteotti
6	Piazza	Giuseppe Mazzini
7	Piazza	Valeria Procula
8	Piazza	Santa Maria Cavalieri G.
9	Via	Suor Maria Caterina Troiani
10	Via	Antica Acropoli
11	Via	Antiche Terme
12	Via	Antico Atrio
13	Via	Antico Foro
14	Via	Antico Tempio
15	Via	Castel S. Angelo
16	Via	Cavour
17	Via	Colle Britti
18	Via	Consolare
19	Via	Don Giuseppe Morosini
20	Via	Ierone
21	Via	Marianna Dionigi
22	Via	Monte Muraolo
23	Via	Municipio
24	Via	Novana
25	Via	Palazzo Consolare
26	Via	Ponziana
27	Via	Porta Sanguinaria
28	Via	Procula
29	Via	Regina Margherita
30	Via	Roma
31	Via	Sabina
32	Via	Torri Porta Sanguinaria
33	Via	Valeria
34	Via	XX Settembre
35	Vicolo	Calidario
36	Vicolo	Casamari
37	Vicolo	Cieco di Porta Montana
38	Vicolo	Del Tornello
39	Vicolo	Del Torrione
40	Vicolo	Della Sentinella
41	Vicolo	Dell'Archetto

42	Vicolo	Meciano
43	Vicolo	Naevio
44	Vicolo	Odeo
45	Vicolo	Petroniano
46	Vicolo	Quartino
47	Vicolo	Raonio
48	Vicolo	Sant' Angelo
49	Vicolo	Sistitilio
50	Vicolo	Titico
51	Vicolo	Tiziano
52	Largo	Don Guanella
53	Via	Aia S. Francesco
54	Via	Alfonso Bartoli
55	Via	Casilina
56	Via	Circonvallazione
57	Via	Giovanni Ballina
58	Via	Giuseppe Garibaldi
59	Via	Guglielmo Marconi
60	Via	Mura Ciclopee
61	Via	Porta Maggiore
62	Via	Porta S. Agata

TABELLA A

Criteri di qualità per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

N.	Criteri soggettivi	Punteggio
1	Avere frequentato con esito positivo un corso di formazione professionale riconosciuto da un ente pubblico. <i>Punteggio assegnato per ogni addetto ulteriore rispetto all'eventuale preposto.</i>	5
2	Aver esercitato in proprio o quale dipendente qualificato, per almeno due anni negli ultimi 5 anni, nel settore della somministrazione. <i>Punteggio assegnato per ogni addetto ulteriore rispetto all'eventuale preposto.</i>	3
3	Essere stato iscritto al REC per la somministrazione. <i>Punteggio assegnato per ogni addetto ulteriore rispetto all'eventuale preposto.</i>	1
4	Attestato di qualifica di partecipazione a percorsi P.I.A. nel settore alimentare organizzati da organizzazioni di categoria o enti pubblici o soggetti autorizzati. <i>Punteggio assegnato per ogni addetto.</i>	3
5	Presenza di un delegato alla somministrazione specificamente preposto al solo esercizio interessato.	5
6	Adozione di contratti di lavoro subordinato, anche stagionale, a tempo indeterminato. <i>Punteggio assegnato per ogni dipendente in servizio.</i>	3
7	Assunzione di personale disoccupato da almeno 24 mesi con obbligo di formazione professionale entro 12 mesi dalla data di assunzione. <i>Punteggio assegnato per 48 mesi dalla data di presentazione della dichiarazione se l'assunzione è avvenuta nei 12 mesi precedenti, ovvero avverrà entro i 6 mesi successivi.</i>	6
8	Assunzione di personale portatore di handicap con obbligo di formazione professionale entro 12 mesi dalla data di assunzione. <i>Punteggio assegnato per 48 mesi dalla data di presentazione della dichiarazione se l'assunzione è avvenuta nei 12 mesi precedenti, ovvero avverrà entro i 6 mesi successivi.</i>	8
9	Mancata irrogazione di sanzioni amministrative di competenza comunale nell'esercizio dell'attività (per sanzioni riguardanti la società e/o i legali rappresentanti). <i>Punteggio assegnato in assenza di provvedimenti a carico nei 365 giorni precedenti.</i>	4
10	Applicazione di ordinanze-ingiunzione o ordinanze di adeguamento igienico-sanitario relative all'esercizio dell'attività (per provvedimenti riguardanti la società e/o i legali rappresentanti). <i>Punteggio assegnato per ogni provvedimento a carico nei 365 giorni precedenti.</i>	-4
11	Conoscenza di almeno una lingua straniera attestata da titoli di studio diversi da quelli della scuola dell'obbligo o da corsi di specializzazione da parte del titolare, soci o dipendenti. <i>Punteggio assegnato per ogni lingua straniera conosciuta da ciascun soggetto (titolare, socio o dipendente).</i>	3

N.	Criteri oggettivi	Punteggio
1	Superficie di somministrazione di almeno 1,5 mq per ogni posto a sedere (con almeno 20 posti a sedere).	10
2	Disponibilità di parcheggi su area di proprietà privata adiacente o distante dal locale di P.E. non più di 50 mt. (ogni posto). <i>Punteggio assegnato per ogni posto auto fino al massimo di 7 punti</i>	1
3	Servizi igienici a disposizione dei clienti nel numero di 1 per uomini e 1 per donna ogni 50 posti a sedere, ovvero in misura inferiore, ma adeguati alla normativa sulle barriere architettoniche.	5
4	Immobili adeguati alla normativa per portatori di handicap, se l'adeguamento non è già prescritto dalla normativa o da un provvedimento dell'autorità (esclusi i servizi igienici).	10
5	Aria condizionata e riscaldamento nel locale di somministrazione	2
6	Adesione alle iniziative di valorizzazione del territorio comunale organizzate o patrocinate formalmente dall'Amministrazione comunale (es. centro commerciale naturale).	5
7	Insonorizzazione dei locali (certificata da un tecnico abilitato).	4

N.	Altri criteri	Punteggio
1	Adesione formale alle iniziative di promozione organizzate dalla Regione.	15
2	Somministrazione di menù per celiaci e diabetici.	8
3	Apertura di almeno 330 giorni/anno.	9
4	Apertura per almeno 25 giorni nel mese di agosto.	5
5	Apertura giornaliera di almeno 10 ore (per almeno il 90% dei giorni di apertura).	3
6	Apertura giornaliera di almeno 16 ore (per almeno il 90% dei giorni di apertura).	9
7	Apertura nel periodo ottobre-marzo per almeno 160 giorni (con apertura giornaliera di almeno 10 ore).	9

TABELLA B

Limite di punteggio dei criteri di qualità.

Per ciascuna delle tipologie di criteri (soggettivi, oggettivi, altri criteri) deve essere garantito il rispetto del punteggio minimo qui di seguito riportato:

Comune	Punteggi minimi
Comune di Ferentino	Zona 1)
	Criteri soggettivi 15 punti
	Criteri oggettivi 15 punti
	Altri criteri 10 punti
	Zona 2)
	Criteri soggettivi 30 punti, indifferentemente tra le tre categorie indicate Criteri oggettivi Altri criteri

Nel caso di imprese individuali, il punteggio relativo ai criteri soggettivi potrà essere ottenuto con riferimento ai criteri oggettivi e/o agli altri criteri.